

STATUTO UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA

INDICE

TITOLO PRIMO

Principi generali

- Art. 1 Natura e finalità
- Art. 2 Servizi didattici, titoli di studio e attestati
- Art. 3 Diritto allo studio e pari opportunità
- Art. 4 Collaborazioni
- Art. 5 Pastorale universitaria e formazione integrale
- Art. 6 Attività culturali e sportive
- Art. 7 Risorse finanziarie e beni patrimoniali
- Art. 8 Codice Etico
- Art. 9 Statuto e Regolamenti
- Art. 10 Le riunioni

TITOLO SECONDO

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

- Art. 11 Organi dell'Università
- Art. 12 Il Consiglio di Amministrazione
- Art. 13 Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 14 Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Art. 15 Il Rettore
- Art. 16 Prorettori e Delegati
- Art. 17 Il Senato Accademico
- Art. 18 Il Direttore Generale
- Art. 19 Il Collegio dei Revisori dei conti
- Art. 20 Nucleo di Valutazione
- Art. 21 Collegio di disciplina

Art. 22 Comitato unico di garanzia per le pari opportunità

TITOLO TERZO

STRUTTURE DI DIDATTICA E DI RICERCA

Art. 23 Strutture per la didattica e la ricerca

Art. 24 Dipartimenti. Natura e funzioni

Art. 25 Organi del Dipartimento

Art. 26. Consiglio di Dipartimento

Art. 27 Direttore del Dipartimento

Art. 28 La scuola di alta formazione

Art. 29 Le scuole

Art. 30 I Consigli dei Corsi di Studio

Art. 31 Personale docente

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 32 Bilancio preventivo e conto consuntivo

TITOLO QUINTO

Disposizioni transitorie

Art. 33 Disposizioni transitorie

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Titolo primo PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Natura e finalità

1. L'Università Europea di Roma, in seguito denominata "Università", è istituita in Roma come università non statale, ai sensi del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e delle successive leggi, modificazioni ed integrazioni.

2. L'Università è promossa, nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, dall'Ente ecclesiastico

«Congregazione dei Legionari di Cristo», quale ente fondatore (in seguito denominato Ente Promotore). Esso ne assicura il mantenimento e lo sviluppo, mediante specifica dotazione.

3. L'Università è una comunità scientifica e accademica dedita alla trasmissione delle conoscenze, alla ricerca scientifica, alla promozione della cultura e al trasferimento del sapere per il bene della società. Nel rispetto dell'autonomia del sapere, promuove una concezione delle scienze e arti al servizio della persona, per la dignità umana e la convivenza civile fra i popoli, secondo lo spirito del cattolicesimo e i principi della Costituzione Italiana.

4. In coerenza con l'Ente Promotore, l'Università persegue l'obiettivo di preparare persone impegnate e capaci di vivere e risolvere, secondo lo spirito e l'etica del Vangelo, i problemi culturali e sociali. Perciò, nel pieno rispetto della libertà accademica, l'attività didattica e di ricerca presso l'Università si sviluppa alla luce dei principi ispiratori dell'Università stessa.

5. L'Università, nel perseguire i propri fini istituzionali, si avvale dell'autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare riconosciute dall'art. 33 Cost. e dalle leggi vigenti sull'istruzione superiore.

6. L'attività didattica e l'attività di ricerca dell'Università sono principalmente orientate a sviluppare i temi oggetto delle stesse anche nel contesto internazionale nonché attraverso l'individuazione di sinergie con altri enti di istruzione e di ricerca, anche stranieri i cui principi istituzionali siano in armonia con quelli propri dell'Università. A tale scopo promuove la collaborazione scientifica nazionale e internazionale, favorisce l'integrazione europea degli enti sopraindicati, sensibilizza la mobilità dei docenti e degli studenti e facilita il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici.

7. L'Università adempie i suoi compiti istituzionali attraverso un'attività congiunta di didattica e di ricerca, svolgendo e sviluppando insegnamento e attività di istruzione e formazione di livello superiore, di specializzazione, secondo la normativa vigente, nonché attraverso lo svolgimento e lo sviluppo di attività connesse, di ricerca, di pubblicazione, di formazione permanente, di orientamento, aggiornamento culturale e professionale, perfezionamento, di preparazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle libere professioni e agli impieghi pubblici e privati, nonché attività a tutte queste strumentali e/o complementari, anche con appositi contratti e convenzioni e attraverso specifiche strutture.

8. L'Università è disciplinata dal presente statuto approvato con decreto ministeriale 4 maggio 2005 e successive modificazioni e integrazioni. Ad esso si conformano i regolamenti emanati ai sensi dei successivi articoli.

Art. 2. Servizi didattici, titoli di studio e attestati

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto degli ordinamenti nazionali, può attivare corsi di studio per ciascuno dei livelli previsti dalle leggi vigenti, corsi di dottorato di ricerca -consorzandosi eventualmente anche con altre università e/o enti italiani o stranieri-, master di primo e di secondo livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, corsi di formazione, di

tirocinio e di aggiornamento, e altri simili, nonché servizi didattici integrativi di quelli previsti obbligatoriamente per legge, anche in collaborazione con istituzioni e con enti pubblici e privati.

2. L'Università rilascia i titoli di studio previsti dalla vigente legislazione.

3. L'Università può rilasciare certificazioni e attestati riguardanti la frequenza e la partecipazione a master, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e di formazione e alle altre attività istituzionali da essa organizzate, ai sensi della normativa vigente.

Art. 3. Diritto allo studio e pari opportunità

1. L'Università, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la piena realizzazione del diritto allo studio in tutte le sue forme, organizza la propria attività e coordina i propri servizi, al fine di favorire il diritto degli studenti al pieno sviluppo della loro formazione anche d'intesa con gli enti e le istituzioni preposte.

2. L'Università adotta, secondo le norme vigenti, le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti diversamente abili a partecipare alle attività culturali, didattiche, di ricerca ed a fruire dei servizi dell'Ateneo.

3. L'Università promuove la realizzazione del diritto allo studio sia attraverso il tutorato e l'orientamento –volti all'informazione degli studenti e al sostegno nell'organizzazione della carriera didattica– sia attraverso scambi culturali anche in ambito internazionale, in collaborazione con analoghe istituzioni di altri Paesi e con organizzazioni internazionali.

4. L'Università favorisce la formazione professionale degli studenti anche attraverso iniziative di partenariato, spin off e start up, al fine di favorire il trasferimento dei risultati della ricerca di ateneo e di offrire al corpo studentesco opportunità di interazioni con il mondo del lavoro.

5. Agli studenti è riconosciuta la partecipazione all'organizzazione della didattica tramite le loro rappresentanze.

6. L'Università si impegna a garantire il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 4. Collaborazioni

1. In attuazione del principio di cui all'art. 1, comma 6, l'Università può collaborare per la ricerca e la formazione con altre università italiane e straniere, nonché con enti e istituti di cultura e di ricerca scientifica.

2. L'Università insieme ad altre università che fanno capo all'Ente Promotore fa parte di un sistema universitario internazionale a rete.

3. L'Università può contribuire al sostegno di enti e associazioni, i cui fini istituzionali siano in

armonia con i propri.

Art. 5. Pastorale universitaria e formazione integrale

1. In coerenza con i fini istituzionali ed in armonia con la missione della Chiesa, l'Università promuove la pastorale universitaria coordinata da un assistente ecclesiastico nominato dall'Ente Promotore, quale parte integrante delle sue attività e della sua struttura.

2. L'Università si propone di trasmettere la formazione integrale degli studenti, tramite la quale si impegna ad accompagnarli nello sviluppo integrale delle varie dimensioni della persona –culturale, cognitiva, etica, spirituale, comunicativa, sociale, sportiva– per favorire una crescita completa, equilibrata e unificante.

Art. 6. Attività culturali e sportive

L'Università promuove le attività culturali, ricreative e sportive degli studenti e della comunità accademica attraverso idonea organizzazione, eventualmente anche mediante la stipula di convenzioni con enti e associazioni che, in armonia con propri fini, perseguono come obiettivo la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale e internazionale ovvero con centri specializzati per attività culturali.

Art. 7. Risorse finanziarie e beni patrimoniali

1. L'Università utilizza per le attività istituzionali i propri beni e quelli messi a disposizione dall'Ente Promotore, nonché da altri enti e da privati.

2. Al finanziamento e allo sviluppo dell'Università sono destinati: le tasse, i contributi degli studenti, i trasferimenti dallo Stato, i finanziamenti da enti pubblici e privati nonché ogni altra acquisizione per sovvenzioni, contribuzioni, donazioni, eredità e lasciti. Dette risorse saranno utilizzate in coerenza con la natura e le finalità dell'Università stessa.

3. Qualora l'Università per qualsiasi motivo non potesse più svolgere le sue attività statutarie o fosse privata delle sue prerogative o dell'autonomia o del suo carattere cattolico, oppure venisse a cessare, il suo patrimonio attivo, dedotti eventuali debiti dell'Università stessa, verrà devoluto all'Ente Promotore.

Art. 8. Codice etico

1. L'Università adotta il codice etico della comunità universitaria, approvato dal consiglio di amministrazione.

2. Il codice etico, in conformità ai valori fondamentali della comunità universitaria –formata dai docenti e ricercatori, dal personale amministrativo e dagli studenti– promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'Università. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto

di interesse e di proprietà intellettuale nonché a disciplinare le sue violazioni.

Art. 9. Statuti e regolamenti

1. Le modifiche statutarie sono approvate dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, previa acquisizione del parere vincolante dell'Ente promotore.
2. Il regolamento didattico di ateneo è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico.
3. Il regolamento generale di ateneo, che disciplina le strutture dell'ateneo, è approvato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.
5. I regolamenti concernenti il personale docente sono approvati dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.
6. Il regolamento sul nucleo di valutazione, il regolamento per le elezioni delle rappresentanze negli organi ed eventuali ulteriori regolamenti sono approvati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, del rettore o del direttore generale.
7. I regolamenti di cui ai commi 2 a 6 sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione aventi diritto.

Art. 10. Le riunioni

1. La convocazione delle riunioni degli organi collegiali dell'università avviene mediante l'invio di lettera, e-mail o altro strumento idoneo, anche elettronico, nel quale sono indicati giorno, luogo ed ora della riunione nonché l'ordine del giorno della stessa, inviato da chi presiede l'organo o da suo delegato, almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, salvo minor termine in caso di urgenza.
2. L'organo è validamente costituito ove siano presenti la metà più uno dei suoi componenti in carica aventi diritto al voto.
3. Le riunioni possono svolgersi anche telematicamente. In questo caso, la modalità di svolgimento deve consentire il riconoscimento univoco dei partecipanti e la loro partecipazione attiva nella riunione.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti titolari del diritto di voto, salvo che la vigente normativa, lo statuto o i regolamenti stabiliscano una maggioranza qualificata.
5. In caso di parità dei voti prevale, nel consiglio di amministrazione, il voto del direttore generale

dell'Ente promotore o di suo delegato; negli altri organi prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, il voto del suo delegato.

6. I regolamenti dei diversi organi devono contenere le disposizioni relative all'individuazione del segretario verbalizzante.

Titolo secondo ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art.11. Organi dell'Università

Sono organi dell'Università:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b). il rettore;
- c) il direttore generale;
- d) il senato accademico;
- e) il consiglio di dipartimento;
- f) il nucleo di valutazione;
- g) il collegio di disciplina;
- h) il collegio dei revisori.

Art. 12. Il Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) il rettore dell'Università;
- b) il direttore generale dell'Ente Promotore, o un suo delegato;
- c) da sette a nove membri designati dall'Ente Promotore;

d) un rappresentante degli studenti che partecipa alle adunanze secondo le modalità determinate dai regolamenti.

2. Il consiglio di amministrazione elegge fra i componenti di cui al comma 1, lettera c), il presidente e il vicepresidente nella prima adunanza, convocata e presieduta dal membro più anziano di età.

3. I componenti del consiglio di amministrazione, di cui al comma 1, lettera c), durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati due volte, il rappresentante degli studenti dura in carica due anni.

4. In caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato del predecessore.

5. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive del consiglio di amministrazione, può determinare la decadenza dalla carica. La decadenza è deliberata dal consiglio stesso.

6. Il direttore generale, o altre persone, possono essere chiamati dal presidente a partecipare alle adunanze del consiglio di amministrazione al fine di fornire indicazioni e notizie ai componenti del consiglio di amministrazione.

Art. 13. Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e, previa acquisizione di parere vincolate dell'Ente promotore, per la gestione straordinaria. È l'organo di indirizzo, di governo e di controllo dell'Università che determina la gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Università, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto.

2. In particolare, esercita le seguenti competenze:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università, delibera, inoltre, i relativi programmi e le proposte di nuove aree di studio;

b) approva il piano strategico, su proposta del rettore, sentito il senato accademico e il direttore generale con riferimento alle proprie aree di competenza;

c) approva il bilancio di previsione annuale e il consuntivo annuale, di cui al successivo articolo 32, predisposti dal direttore generale e, inoltre, delibera gli investimenti;

d) vigila e garantisce il rispetto dei principi ispiratori dell'Università stessa;

e) delibera, in conformità al piano strategico, su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Università ed esercita ogni altra competenza non riservata dalle norme vigenti e dallo statuto agli altri organi;

f) come stabilito all'art. 9, approva i regolamenti obbligatori previsti dalla normativa nonché regolamenti e/o procedure volti al funzionamento delle attività da svolgersi nell'università ovvero per le attività della stessa;

g) nomina il rettore, nella persona indicata dall'Ente Promotore, nel rispetto dei requisiti stabiliti al successivo articolo 15, comma 1; ne delibera la revoca ove vi sia espressa richiesta dell'Ente Promotore con delibera all'uopo motivata;

h) attribuisce la legale rappresentanza dell'Università ad uno o più persone anche da esercitare, in tutto o in parte, in via congiunta o disgiunta;

i) nomina, con parere vincolante dell'Ente promotore, il direttore generale;

j) nomina, su proposta del rettore, i direttori dei dipartimenti e il direttore della scuola di alta formazione;

k) nomina i componenti del collegio dei revisori dei conti; e, sentito il senato accademico,

nomina il nucleo di valutazione di ateneo;

l) delibera, sentito il senato accademico, in merito all'attivazione, modificazione e soppressione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università, nonché in merito all'attivazione, modifica e soppressione di sedi, dipartimenti, corsi di studio, corsi di dottorato di ricerca, scuole, centri di ricerca e di eccellenza;

m) delibera, su proposta del senato accademico, gli organici dei professori e dei ricercatori universitari nonché le relative modalità di copertura e di nomina; approva le proposte di chiamata di professori e ricercatori formulate dai dipartimenti;

n) istituisce articolazioni interne, oltre a quanto previsto nelle leggi o dallo statuto, in relazione alle esigenze organizzative ed amministrative dell'Università e ne approva a maggioranza assoluta dei componenti i relativi regolamenti e funzioni;

o) delibera, sentito il senato accademico, l'attivazione dei master, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, nonché, sentiti i consigli di dipartimento, l'attivazione dei dottorati di ricerca;

p) approva, su proposta del senato accademico, gli incarichi accademici, affidamenti, supplenze ed il conferimento dei contratti di insegnamento;

q) delibera, previo parere del Senato accademico, sulle assegnazioni di fondi alle strutture didattiche e di ricerca dell'Università, nell'ambito di appositi stanziamenti e secondo quanto previsto nella programmazione strategica e nel preventivo annuale;

r) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

s) su proposta del direttore generale, delibera circa i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, nonché sulle relative assunzioni e adotta anche i provvedimenti per la cessazione del rapporto di lavoro;

t) delibera sull'ammontare delle tasse e contributi e sul loro eventuale esonero, secondo quanto previsto nel preventivo annuale;

u) delibera sulle convenzioni con altre Università o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati, previo parere del senato accademico;

v) delibera:

(i) sulla costituzione in giudizio dell'Università in caso di liti attive e passive;

(ii) con parere vincolante dell'Ente Promotore, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, in particolare la concessione di pegni e ipoteche, la concessione e la richiesta di prestiti, l'acquisto e la vendita di immobili, e situazioni ad esse analoghe;

w) delibera sul conferimento di lauree ad honorem.

3. Il consiglio di amministrazione può affidare compiti istruttori, consultivi od operativi a un comitato esecutivo o a commissioni temporanee o permanenti, formati dai propri membri, alle quali possono partecipare altri soggetti senza diritto di voto; può altresì conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni a suoi singoli componenti; tali deleghe devono essere concesse, nei limiti del bilancio preventivo approvato, tramite specifica delibera che descriva in modo dettagliato le materie delegate e preveda adeguata comunicazione al consiglio stesso circa le decisioni sulle materie

delegate;

4. Il consiglio di amministrazione esercita altresì tutte le altre funzioni demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, dallo statuto e dai regolamenti escluse quelle attribuite ad altri organi.

Art. 14. Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

- a) convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio, fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica, didattica e di ricerca;
- c) vigila sul buon andamento dell'Università e sul funzionamento dei suoi organi;
- d) sentito il rettore, può rinviare al senato accademico atti e deliberazioni per un riesame.

2. Il presidente è coadiuvato da un vicepresidente che ne fa le veci in caso di suo impedimento o assenza, con i poteri di rappresentanza e quelli delegati dal presidente e dal consiglio per l'esercizio delle funzioni attribuitegli.

Art. 15. Il rettore

1. Il rettore, nominato dal consiglio di amministrazione su indicazione dell'Ente Promotore, è un professore ordinario nel sistema universitario italiano, o di grado equipollente in un sistema straniero. Dura in carica quattro anni ed è rinominabile due volte.

2. Il rettore:

- a) esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, di efficienza, trasparenza e promozione del merito, curando l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia;
- b) rappresenta l'Università nel sistema universitario nazionale ed internazionale, nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;
- c) elabora per la parte di sua competenza, congiuntamente al direttore generale, il piano strategico; tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico
- d) sovrintende all'attività didattica, scientifica e di formazione dell'Università riferendone al consiglio di amministrazione con relazione annuale;
- e) convoca e presiede il senato accademico, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- f) esercita il potere di iniziativa nei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e ricercatore, secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge 241/2010 e successive integrazioni, nonché il potere disciplinare nei confronti degli studenti nei limiti e secondo le modalità previste dal presente statuto e dalle leggi; può comminare sanzioni non superiori alla censura;

- g) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
- h) cura, per le materie di propria competenza, l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e provvede con atti formali nelle materie di competenza;
- i) emana i regolamenti secondo quanto disposto dal presente statuto;
- j) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto e dai regolamenti dell'Università.

3. Nel caso di anticipata cessazione della carica del rettore per qualsiasi causa, le funzioni rettorali, nelle more di una nuova nomina, sono svolte dal decano dell'Ateneo con funzioni vicarie; in mancanza, le funzioni rettorali sono svolte dal membro del senato accademico con maggiore anzianità nell'università.

Art. 16. Prorettori e delegati

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore può nominare uno o più prorettori –di cui uno con funzioni vicarie– e delegati, da lui scelti tra i professori ordinari e associati dell'Università e nominati con proprio decreto, con previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, nel quale sono precisati i compiti e gli ambiti di competenza.
2. Acquisito il previo parere vincolante del consiglio di amministrazione, il rettore può altresì individuare, come delegati, figure, anche non accademiche, con finalità specifiche di coordinamento, precisando i compiti e gli ambiti di competenza.
3. I prorettori e i delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi agli ambiti di competenza, i prorettori e i delegati, su proposta del rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università e possono essere invitati alle adunanze del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
4. La carica di prorettore o delegato può essere revocata dal rettore con decreto e in ogni caso decade con la cessazione dall'ufficio del rettore che ha disposto la nomina.

Art. 17. Il Senato accademico

1. Il senato accademico è composto da:
 - a) il rettore, che lo presiede;
 - b) i prorettori;
 - c) i direttori di dipartimento;
 - d) il direttore della scuola di alta formazione;
 - e) i coordinatori dei Corsi di Studio che afferiscono all'Università.
 - f) due membri eletti dagli studenti, che partecipano alle adunanze secondo le modalità determinate dai regolamenti.

2. Alle adunanze del senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Università.

3. I membri di cui al comma 1 formano parte del senato secondo la durata delle rispettive cariche. Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni e sono rinnovabili una sola volta.

4. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi sull'istruzione superiore, dallo statuto, dai regolamenti, e da tutte le altre norme, generali o speciali, concernenti l'ordinamento universitario.

6. In particolare, il senato accademico esercita le seguenti competenze, sulla base delle priorità e degli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione:

a) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, in conformità con la programmazione triennale dell'Università; nonché proposte al rettore per la predisposizione del documento di programmazione triennale da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

b) formula proposte e pareri obbligatori sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, scuole, centri di ricerca e di eccellenza e ogni altra struttura didattica e di ricerca dell'Università nonché sulla costituzione di articolazioni interne ad esse;

c) esprime al consiglio di amministrazione parere obbligatorio sui criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla didattica ed alla ricerca;

d) esprime parere obbligatorio in merito alle proposte di avvio del procedimento per la chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai dipartimenti con adeguata motivazione;

e) esprime parere obbligatorio sulle proposte di chiamata di ricercatori e di professori di ruolo formulate dai dipartimenti;

f) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture;

g) provvede ai sensi del precedente art. 13, lettere (m) e (p) in materia di copertura di posti di ruolo, attribuzione di insegnamenti e/o attività formative anche a contratto, avanzate dai dipartimenti;

h) propone l'attivazione dei master, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, dei dottorati di ricerca, sentiti il direttore della scuola di alta formazione e i consigli di dipartimento;

i) esprime pareri e formula proposte circa i criteri relativi ai premi;

j) esprime pareri e formula proposte circa le convenzioni e gli accordi di collaborazione scientifica e didattica con altre università o centri di ricerca;

k) esprime pareri e formula proposte circa la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili;

l) delibera sulle questioni ad esso sottoposte dal rettore ed esprime pareri anche sulle altre materie che gli vengano sottoposte dal consiglio di amministrazione, sentiti, ove necessario, i pareri delle altre strutture accademiche;

m) fissa le modalità di ammissione, di trasferimento e di passaggio degli studenti da altri corsi di studio, ovvero da altre università o atenei.

Art. 18. Il direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, con parere vincolante dell'Ente Promotore; assiste il rettore nell'esercizio delle sue funzioni, coadiuvandolo nelle attività giuridico - amministrative ed in quelle ritenute di particolare rilievo; è il responsabile degli uffici amministrativi e dei servizi relativi alla didattica, alla formazione ed alla ricerca dell'ateneo e ne cura l'organizzazione e la gestione.

2. Deve essere scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico di direttore generale dura un periodo di quattro anni, ed è rinnovabile. Questo mandato decade con il consiglio di amministrazione che lo ha nominato o può cessare anticipatamente per revoca.

3. Ferme restando le attribuzioni proprie degli altri organi accademici, il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal rettore e dal consiglio di amministrazione, è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, del personale tecnico-amministrativo dell'Università e delle risorse strumentali e finanziarie.

4. Per quanto di sua competenza, coadiuva il rettore nella gestione e nello sviluppo delle attività didattiche e scientifiche dell'ateneo.

5. Il direttore generale, in quanto responsabile della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'ateneo, partecipa su richiesta alle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione con diritto di intervento e senza diritto di voto. Definisce e assicura i flussi informativi che garantiscano al consiglio di amministrazione la piena conoscenza della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università.

6. La revoca dell'incarico di direttore generale può essere disposta dal consiglio di amministrazione per violazioni del codice etico, nonché per irregolarità o inefficienza dell'azione amministrativa (previa contestazione all'interessato e con diritto dello stesso a far conoscere le proprie ragioni) o per altri motivi, rispettando quanto previsto dalle leggi vigenti.

7. Oltre a quanto espressamente indicato nei commi precedenti, il direttore generale esercita ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.

Art. 19. Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dal consiglio di amministrazione. Ove il presidente non sia stato definito all'atto della nomina, il collegio al suo interno elegge, a maggioranza semplice, il presidente.

2. I membri del collegio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta.

3. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa, esamina il bilancio di previsione nonché i bilanci ad esso allegati, le eventuali variazioni, il conto consuntivo e i relativi consuntivi allegati, redigendo apposite relazioni contenenti l'attestazione circa la rispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché valutazioni in ordine alla regolarità della gestione. Può, peraltro, compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento alla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa.

Art. 20. Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione di ateneo, istituito ai sensi della legge vigente, provvede, in piena autonomia operativa, alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, raccogliendone, esaminandone ed organizzandone i dati necessari alla valutazione delle strutture, nonché delle attività didattiche e scientifiche dell'Università. In particolare, prepara e organizza i rapporti finali di valutazione dell'Università da sottoporre all'Agenzia Nazionale Valutazione Università e Ricerca (ANVUR), al senato accademico e al consiglio di amministrazione, onde suggerire in merito a miglioramenti nell'organizzazione delle attività dell'Università.

2. Il nucleo di valutazione è nominato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

3. È composto da un minimo di tre componenti fino a un massimo di sette, compreso il presidente, in prevalenza esterni all'ateneo, con competenze differenziate, e un rappresentante degli studenti eletto secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento. Il ruolo di presidente del nucleo di valutazione può essere attribuito ad un professore di ruolo dell'Università.

4. Ad eccezione del rappresentante degli studenti, il presidente e i componenti del nucleo di valutazione devono essere individuati tra soggetti di elevata qualificazione scientifica e professionale.

5. Il nucleo resta in carica tre anni ad eccezione della rappresentanza studentesca che resta in carica due anni. L'incarico ai singoli membri può essere rinnovato per una sola volta.

Art. 21. Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico del personale docente e a esprimere in merito un parere conclusivo.

2. Il collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori, appartenenti all'Ateneo. I componenti devono essere in regime di tempo pieno. Contestualmente all'elezione dei membri effettivi, si elegge altresì un membro supplente per ognuna

delle tre componenti. Le elezioni dei membri e la designazione del presidente, che viene scelto tra i professori ordinari eletti, si svolgono secondo l'apposito regolamento.

3. I membri del collegio durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti una sola volta.

4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del contraddittorio, in conformità a quanto stabilito dalle leggi e dalla vigente normativa in materia.

5. Il collegio di disciplina è unico, articolato in tre sezioni. La prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed è costituita dal presidente e da due professori ordinari. La seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed è costituita dal presidente e da due professori associati. La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita dal presidente e da due ricercatori. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a categorie diverse, il collegio opera a sezioni congiunte, in ragione delle categorie interessate.

6. Il rettore, venuto a conoscenza di un fatto che può dar luogo ad una sanzione disciplinare più grave della censura tra quelle previste dalle leggi, dà avvio del procedimento e trasmette gli atti al collegio. Per i fatti che possono dar luogo a una sanzione disciplinare non superiore alla censura il rettore procede con proprio provvedimento, previo parere del collegio di disciplina.

7. Il collegio, all'esito dell'istruttoria, formula il parere vincolante per il consiglio di amministrazione che, e in conformità al parere, irroga la sanzione o dispone l'archiviazione.

8. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

9. In caso di eventuali illeciti disciplinari attribuibili al rettore, l'iniziativa per avviare il relativo procedimento aspetta al decano dell'Ateneo.

Art. 22. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità

Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ha la composizione e la competenza previste dall'apposito regolamento in conformità con la legislazione vigente.

Titolo terzo

STRUTTURE DI DIDATTICA E DI RICERCA

Art. 23. Strutture per la didattica e la ricerca

1. Sono strutture dell'Università per la didattica e la ricerca:

- a) i dipartimenti;
- b) la scuola di alta formazione;
- c) le scuole.

2. I dipartimenti, la scuola di alta formazione e le altre scuole sono strutture primarie per la promozione e l'organizzazione delle attività didattiche e di ricerca, omogenee per fini e/o per metodi.

3. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del senato accademico, può istituire altre strutture, permanenti o temporanee, a supporto di iniziative particolari per la fornitura di servizi integrativi o speciali e, in generale per il miglioramento della qualità della vita universitaria.

Art. 24. Dipartimenti. natura e funzioni

1. I dipartimenti sono costituiti tenendo conto dell'omogeneità e/o dell'affinità dei propri corsi di studio. La configurazione dei dipartimenti per settori scientifico-disciplinari è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito obbligatoriamente il senato accademico.

2. Ai dipartimenti afferiscono i professori e i ricercatori dell'Università appartenenti ai settori o aree di ricerca e di didattica di interesse del dipartimento. I professori e ricercatori afferiscono in prima istanza al dipartimento che li ha chiamati. Sulle richieste di cambio di afferenza delibera il consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e i dipartimenti interessati.

3. Il personale docente è assegnato ai corsi di studio in cui si svolgono gli insegnamenti afferenti al settore scientifico-disciplinare di loro competenza.

4. I dipartimenti sono sede dei corsi di dottorato di ricerca eventualmente organizzati in scuole di dottorato, delle cui attività e della cui organizzazione sono direttamente responsabili; sono inoltre responsabili degli aspetti accademici di altri corsi di formazione post lauream ed extra-universitari.

5. I dipartimenti promuovono collaborazioni anche mediante la proposta di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca e di consulenza al fine di creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica.

Art. 25. Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

- a) il consiglio di dipartimento;

b) il direttore di dipartimento.

2. Il consiglio di dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento e dai rappresentanti degli studenti eletti uno per corso di studio e comunque almeno tre per ogni dipartimento, e può essere integrato, secondo le modalità stabilite dai regolamenti, da personale non di ruolo che concorre al raggiungimento dei requisiti necessari di docenza per i corsi di studio afferenti. Al consiglio di dipartimento può partecipare il rettore.

3. Il direttore del dipartimento è nominato dal consiglio di amministrazione tra i professori ordinari afferenti al dipartimento, in regime di tempo pieno, e dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. In caso di impedimento o di assenza può essere sostituito nelle sue funzioni da un professore ordinario afferente al dipartimento.

Art. 26. Consiglio di dipartimento

Il consiglio di dipartimento, in conformità al piano strategico:

a) determina l'indirizzo generale del dipartimento;

b) entro i confini delle proprie aree e i propri settori scientifici-disciplinari, propone al senato accademico l'istituzione di nuovi corsi di studio, la trasformazione o la soppressione di corsi di studio esistenti;

c) propone, al senato accademico, i posti di ruolo per il personale docente da bandire previsti nel piano strategico;

d) tramite il senato accademico, propone al consiglio di amministrazione la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori. La deliberazione è assunta a maggioranza assoluta nella composizione ristretta ai professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia; nella composizione dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;

e) organizza la didattica e coordina la ricerca, verifica l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca e assume le deliberazioni conseguenti;

f) delibera le coperture degli insegnamenti a seguito dell'esame di tutte le proposte pervenute in tal senso dai consigli di corso di studio e dalle scuole.

g) propone al senato accademico l'attivazione dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca;

h) propone al rettore la nomina della commissione per le procedure di assunzione dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato;

i) esprime parere sulle proposte formulate dai consigli di corso di studi relative alle procedure per il conferimento delle supplenze, degli incarichi e dei contratti di insegnamento;

j) propone la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca tenuto conto del piano strategico, del preventivo approvato e delle indicazioni delle competenti strutture didattiche e di ricerca;

k) formula proposte sui programmi di sviluppo dell'Università;

l) formula proposte anche su tutte le altre materie che vengano ad esso sottoposte dal consiglio di amministrazione, sentiti, ove necessario, i pareri delle altre strutture accademiche.

Art. 27. Direttore del dipartimento

Il direttore rappresenta il dipartimento, presiede il consiglio, cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni, svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al consiglio di dipartimento ed esercita i poteri attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 28. La scuola di alta formazione

1. La scuola di alta formazione promuove e organizza la didattica post lauream prestando particolare attenzione alle proposte dei docenti, alle esigenze del mercato del lavoro, alle necessità del territorio e alle richieste delle professioni.

2. I corsi o programmi dell'area possono essere interdisciplinari o interdipartimentali.

3. In stretta collaborazione con i dipartimenti può promuovere programmi di ricerca finanziati dall'esterno.

4. Il direttore della scuola di alta formazione è un professore ordinario o associato, nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore. È nominato per un periodo di tre anni, rinnovabile una volta. Il direttore assicura il dialogo e il coordinamento con i dipartimenti, i corsi di studi e i docenti.

5. Il direttore dell'area è coadiuvato da un coordinatore amministrativo scelto tra il personale tecnico-amministrativo che cura, principalmente, le relazioni con le professioni e il mondo del lavoro.

6. Il direttore della scuola di alta formazione propone al senato accademico l'attivazione di master universitari di primo e secondo livello, di corsi di perfezionamento e di specializzazione, sia su proposta dei docenti o dei corsi di studio, sia per propria iniziativa dopo aver acquisito il parere vincolante del dipartimento di riferimento.

Art. 29. Le scuole

1. Le scuole sono strutture per la formazione post lauream, l'alta formazione e la specializzazione in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni. L'attivazione o la disattivazione delle scuole sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentito il senato accademico.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle scuole sono disciplinati dai regolamenti approvati dal consiglio di amministrazione contestualmente alla loro attivazione.

Art. 30. I consigli dei corsi di studio

1. Per ogni corso di studio è costituito un consiglio che ne cura la gestione e che è composto dai professori di ruolo e ricercatori titolari degli insegnamenti afferenti al corso, da una rappresentanza degli studenti eletti secondo le modalità stabilite dai regolamenti, ed è integrata dai docenti non di ruolo titolari di un insegnamento afferente al corso.

2. Il consiglio è presieduto da un coordinatore nominato dal consiglio di amministrazione. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. Il consiglio:

- a) organizza l'attività didattica dei corsi di studio;
- b) organizza le attività di orientamento e tutorato in collaborazione con le strutture preposte;
- c) collabora con i dipartimenti interessati all'organizzazione delle attività culturali, formative, di orientamento e di tirocinio formativo rivolte agli studenti;
- d) formula proposte sull'organizzazione del calendario didattico;
- e) delibera sui piani di studio individuali;
- f) delibera sui riconoscimenti dei crediti, sui passaggi, sui trasferimenti in ingresso e su ogni altro aspetto riguardante le carriere degli studenti;
- g) verifica e sovrintende all'attività didattica programmata, segnalando eventuali inadempienze del personale docente al direttore del dipartimento di afferenza del docente che lo trasmette al rettore per gli opportuni provvedimenti;
- h) propone i regolamenti didattici e i RAD dei corsi di studio, nonché l'ordine annuale degli studi.

Art. 31. Personale docente

1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Università. Possono, altresì, essere impartiti da ricercatori, anche per affidamento o supplenza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

2. Possono essere altresì attribuiti incarichi di insegnamento secondo quanto previsto dalle norme vigenti e con le modalità previste in apposito regolamento a professori esterni all'Università o a personalità con le necessarie qualifiche professionali o di chiara fama accademica.

3. Ai professori di ruolo e ai ricercatori si applicano le norme vigenti in materia di stato giuridico e di trattamento economico.

4. Le incompatibilità per il personale docente sono regolate dalla normativa vigente e da apposito regolamento.

Titolo quarto
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 32. Bilancio preventivo e conto consuntivo

Il consiglio di amministrazione dell'Università delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo nei termini previsti dai regolamenti. Ciascun anno di esercizio corrisponde al periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre, salve successive diverse deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Titolo quinto
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 33. Al momento dell'entrata in vigore del presente statuto rimangono in carica tutti gli organi e autorità dell'Università per il periodo residuo del loro mandato.